



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Roma, - 7 GIU. 2012

DIREZIONE GENERALE

ATTIVITÀ NORMATIVE, LEGALI E
CONTENZIOSO

Prot. 463

COMUNICAZIONE n. 2

**Imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse.
Disposizioni interpretative di cui all'art. 1, comma 66, della legge 13
dicembre 2010, n. 220.**

INDICE

<i>Premessa</i>	2
<i>1. Quadro normativo</i>	2
<i>2. Ambito di applicazione dell'imposta</i>	4
<i>3. Soggetti passivi</i>	9
<i>4. Aspetti sanzionatori</i>	12

Premessa

L'art. 1, comma 66, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 reca due disposizioni interpretative, concernenti l'applicazione dell'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

La prima di esse riguarda l'applicazione dell'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 504/1998, che definisce l'ambito di applicazione dell'imposta unica; la seconda norma interpretativa si rivolge all'art. 3 dello stesso decreto n. 504, che delinea i "soggetti passivi" dell'imposta unica.

1. Quadro normativo

Il comma 66 in esame precisa, preliminarmente, che si tratta di disposizioni che operano esclusivamente sul piano tributario ("ai soli fini tributari"), confermando espressamente, nell'*incipit* della disposizione – il quale riveste natura anche prescrittiva – l'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, come peraltro ha espressamente confermato la Corte di Giustizia, con la nota sentenza della Quarta Sezione, 16 febbraio 2012, Cause riunite C-72/10 e C-77/10, c.d. "Costa – Cifone", punto 12..

L'art. 1 del D.Lgs. n. 504/1998 prevede che *"La tassa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"*.

L'art. 1, comma 66, lettera a) stabilisce che tale disposizione *"si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato"*.

L'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1998 prevede che *“Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse”*.

L'art. 1, comma 66, lettera b) stabilisce che tale disposizione *“si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni”*.

Le citate disposizioni introdotte dalla legge n. 220/2010, avendo evidente natura interpretativa (*“... si interpreta nel senso che...”*) chiariscono con efficacia *ex tunc* la sfera applicativa e la portata della norma di cui viene fornita interpretazione e, quindi, si rendono applicabili anche con riguardo a periodi di imposta anteriori a quello di entrata in vigore della legge di stabilità.

In ordine alla natura interpretativa delle disposizioni, si osserva, peraltro, che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica (non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma) anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (Corte Cost., 11 giugno 2010, n. 209).

Con le disposizioni in esame viene chiarito che sono tenuti al versamento dell'imposta unica anche gli operatori che gestiscono le attività in esame in mancanza di concessione rilasciata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato. L'interpretazione affermata dalle norme qui in oggetto costituisce chiaramente una delle possibili varianti di senso del testo originario, considerato che il citato art. 1 stabilisce che *l'imposta è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero*, e che

“Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse”.

Occorre, peraltro, segnalare un ulteriore orientamento della stessa Corte Costituzionale (Corte Cost., 18 giugno 2007, n. 234 e 7 maggio 2008, n. 162), secondo cui *“non è decisivo verificare se la norma censurata abbia carattere effettivamente interpretativo (e sia perciò retroattiva) ovvero sia innovativa con efficacia retroattiva”*, poiché il divieto di retroattività della legge *“pur costituendo fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell'ordinamento” non ha rango costituzionale*, se non per la materia penale, talché il legislatore può emanare sia norme di interpretazione autentica, che determinano - chiarendola - la portata precettiva della norma interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasti con altri valori costituzionalmente protetti.

2. Ambito di applicazione dell'imposta

L'ambito applicativo dell'imposta unica sulle scommesse, alla luce dell'art. 1 del D. Lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220/2010, risulta avere ad oggetto i *“concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero”, “ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.*

In sostanza, quindi, la norma di interpretazione ha chiarito che l'imposta unica sulle scommesse trova applicazione a prescindere dalla sussistenza del titolo abilitativo e che, quindi, essa va applicata, anche per i periodi d'imposta pregressi, sui *“concorsi pronostici e le scommesse”*, anche se l'attività viene o è stata esercitata in carenza di concessione amministrativa.

La norma, a ben vedere, conferma un principio di carattere generale vigente nell'ordinamento tributario, cioè che le imposte relative all'esercizio di una determinata attività si applicano anche se quell'attività è svolta abusivamente. Del

